

DOMANDE PIU' FREQUENTI

D. Chi è il responsabile dell'impianto?

R. Il Responsabile dell'impianto termico si identifica con l'occupante a qualunque titolo dell'alloggio: il proprietario, il locatario o l'usufruttuario ecc.. Costui può delegare tale responsabilità ad un terzo che assume la figura di Terzo Responsabile.

D. Quale è l'Ente competente ai controlli ?

R. I Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti.

D. Il mio manutentore non vuole rilasciarmi il rapporto di controllo tecnico, cosa devo fare?

R. Il manutentore è obbligato per legge a compilare e rilasciare il rapporto tecnico di manutenzione. Altrimenti è passibile di sanzione. Se rileva problematiche inerenti la funzionalità dell'impianto è tenuto ad evidenziarle negli appositi spazi: osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni a seconda della gravità del problema. Così facendo si tutela da qualunque evento accada collegato a quanto dichiarato e non ottemperato dal cliente.

D. Chi è il Verificatore?

R. È un tecnico di pubblico servizio, incaricato dall'Ente Locale, che ha i requisiti Tecnici Professionali previsti secondo la legge, in materia di impianti termici e quindi abilitato dall'Enea a svolgere i controlli degli Impianti Termici.

Il responsabile dell'impianto ha il diritto di richiedere e vedere il tesserino di identificazione di cui sono dotati gli ispettori riportante: cognome, nome, foto, codice Enea.

D. Come faccio a sapere quando arriva il Verificatore?

R. L'Ente avvisa con una lettera il responsabile dell'impianto circa una ventina di giorni prima della data di controllo, dove viene riportato il giorno e l'ora dell'appuntamento.

D. Mi hanno appena installato la caldaia nuova, cosa devo fare?

R. Quando viene installata una nuova caldaia il tecnico installatore deve effettuare le prove di funzionamento e di rendimento della combustione (prova fumi: prima accensione), deve compilare il Rapporto di Controllo tecnico (allegato G) e rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto. La ditta che fa la manutenzione compila il libretto di impianto. Il responsabile dell'impianto entra così in possesso della documentazione necessaria per l'autocertificazione. Quindi deve essere trasmesso all'Ente il rapporto con la scheda di installazione, prima pagina del libretto d'impianto.

D. Devo fare l'autodichiarazione se ho soltanto lo scaldabagno?

R. No. Stufe, caminetti, radiatori individuali, scalda-acqua unifamiliari non sono soggetti a controlli ai sensi di legge.

D. Abito in un condominio con l'impianto centralizzato, devo fare la denuncia?

R. No, poiché gli impianti condominiali hanno una potenza superiore ai 35 kW. Devono invece essere autodichiarati dall'amministratore o dal terzo responsabile. In tal modo non viene effettuata la verifica d'ufficio con onere a carico.

D. Perché devo “pagare” € 12,00 ?

R. Il DPR 412/93 prevede che gli oneri per l'effettuazione dei controlli a campione sono posti a

carico di tutti gli utenti che presentino l' autocertificazione, con opportune procedure definite da ciascun ente locale nell'ambito della propria autonomia.

D. Ho l'impianto di riscaldamento inferiore a 35 kW, ma non voglio fare l'autocertificazione, pago una multa?

R. Non subito! La legge stabilisce che è obbligatorio trasmettere la documentazione (autocertificazione) , per cui si diffida il cittadino a trasmettere in ritardo la certificazione prevista. L'Ente è tenuto comunque ad effettuare il controllo d'ufficio che è a carico del responsabile dell'impianto, per legge, il quale verserà l'Onere Tecnico del Controllo Strumentale.

Chi deve trasmettere il rapporto di controllo tecnico in Provincia?

Il manutentore di fiducia, munito quindi di bollino o versamento. Oppure il cittadino, avendosi fatto lasciare dal manutentore di fiducia il rapporto di controllo tecnico, munito di bollino o versamento.

D. Che cosa controlla il Verificatore?

R. Verifica l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione ed agli adempimenti previsti dalla normative vigenti mediante:

- L'esame della documentazione d'impianto;
- l'esame visivo del locale di installazione;
- l'esame visivo dei canali da fumo;
- il controllo di evacuazione dei prodotti della combustione;
- il controllo dell'apparecchio;
- il controllo dell'impianto;
- il controllo del rendimento di combustione;

D. Che cosa è il rapporto di controllo tecnico?

R. E' il modulo conforme all'allegato F o G (dlgs 192/05) che viene compilato e firmato dal tecnico che ha eseguito la manutenzione e che viene controfirmato dal responsabile dell'impianto, per connessa assunzione di responsabilità. Deve essere in triplice copia:

-una copia va conservata nel libretto dell'impianto;

-una copia deve essere conservata dal tecnico;

-una copia deve essere consegnata all'Ente (questa copia deve essere in originale).

D. Che cosa è il bollino?

R. Il bollino è un'etichetta autoadesiva del valore di **€ 12,00**, ed è composta da due matrici separabili con lo stesso numero identificativo che devono essere poste:

- una sulla copia del rapporto di controllo tecnico che rimane all'utente, da conservare nel libretto d'impianto;
- una sulla copia da trasmettere all'Ente, a cura del manutentore.

D. Non ho il libretto di impianto, cosa devo fare?

R. Dal 1° settembre 2003 tutte la caldaie devono essere dotate del nuovo libretto d'impianto. Il responsabile dell'impianto deve rivolgersi al manutentore abilitato che, al momento della manutenzione, glielo rilascerà compilato con i dati tecnici e di intervento. Nel caso di vendita o cambio di casa o di inquilino, sarà cura del vecchio occupante consegnare tutta la documentazione al nuovo subentrante.

D. Cosa devo fare per autocertificare il mio impianto termico ?

R. Il responsabile dell'impianto, per autocertificare il proprio impianto termico:

Far eseguire la manutenzione annuale da una ditta qualificata, la quale rilascia il Rapporto di Controllo Tecnico in duplice copia.

Inviare, controfirmandola, una copia del Rapporto di Controllo Tecnico alla "**Agenzia Provinciale per l'Energia e l'Ambiente, cda rondinelle,sn 75100 Matera**

" allegando una ricevuta di versamento di

€ 12,00

da effettuare sul c/c postale n.

96257373

intestato all' Apea con la causale: “

Autocertificazione impianto termico biennio: _____

”), o

Bollino

.

D. L'autocertificazione ed il versamento di € 12,00 vanno effettuati solo se la ditta di manutenzione, oltre la manutenzione ordinaria, esegue anche il controllo dei fumi dell'impianto termico ?

R. L'autocertificazione va inviata anche se la ditta di manutenzione non ha eseguito il controllo dei fumi.

D. In quale caso viene fatto un controllo d'ufficio?

R. Nel caso in cui il responsabile dell'impianto non abbia inviato all'Ente il rapporto di controllo tecnico con allegato il versamento del contributo provinciale deve essere effettuata un'ispezione d'ufficio, cioè a carico del responsabile stesso, perché l'Amministrazione è tenuta, per legge, a verificare la funzionalità della caldaia.

Qualora il responsabile dell'impianto avesse inviato la documentazione richiesta, allora il controllo sarà gratuito e ricadrà nel 5% a campione.

D. Quando devo fare l'autocertificazione ?

R. L'autocertificazione va fatta entro con cadenza biennale.

D. Perché devo fare l'autocertificazione ?

R. Con l'autocertificazione, il responsabile garantisce che il proprio impianto è a norma. Dichiarare l'avvenuta manutenzione. I controlli per coloro che non provvedono a presentare l'autocertificazione costeranno € 77,50.

D. Come ci si deve comportare qualora fosse impossibile, da parte del manutentore, eseguire il controllo dei fumi (verifica del rendimento), a causa dell'assenza del foro per il prelievo ?

R. Il responsabile deve fare eseguire il foro di prelievo al manutentore, al fine di avere il controllo del rendimento e delle emissioni e quindi di ottenere la migliore garanzia di sicurezza possibile. Se il canale da fumo è parte integrante dell'apparecchio, il manutentore deve seguire le indicazioni riportate sul libretto d'uso e manutenzione per l'esecuzione del foro o chiedere al costruttore dell'apparecchio le istruzioni per praticare il foro. Se il canale da fumo non è parte integrante dell'apparecchio, il manutentore deve praticare il foro secondo i criteri riportati nella norma UNI 10389.

D. Quali sono le responsabilità ed i compiti del "Responsabile dell'impianto termico" ?

R. Il responsabile dell'impianto termico deve: - predisporre il libretto d'impianto (conforme all'allegato G del D.P.R. 412/93) ed effettuare, nel caso posseda i requisiti necessari, o fare effettuare ad una impresa abilitata, le operazioni previste dalla legge (manutenzione ordinaria annuale, prova fumi una volta ogni due anni). Dopo l'intervento di manutenzione l'impresa deve compilare e consegnare in copia all'utilizzatore il Rapporto di controllo e manutenzione, questa documentazione dovrà essere allegata al libretto d'impianto sul quale dovranno essere trascritti i dati relativi alle manutenzioni ed alle prove fumi effettuate; - regolare l'impianto in modo che non superi la temperatura media degli ambienti di $20\text{ }^{\circ}\text{C} + 2\text{ }^{\circ}\text{C}$: la responsabilità del superamento di tale limite è imputabile all'occupante. - far pervenire all'Ente competente ai controlli, tramite un'opportuna autocertificazione qualora venisse richiesta (solo per gli impianti con potenza termica inferiore a 35 kW) dall'Ente stesso, i risultati delle verifiche effettuate (prova fumi) e debitamente firmate dalla ditta manutentrice abilitata a riprova del rispetto delle norme imposte dal D.P.R. 412/93. Il responsabile dell'impianto è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'art. 34 della legge 9 gennaio 1991, n.10.

D. Il mio caminetto è un impianto termico ?

R. NON sono considerati impianti termici e quindi soggetti a quanto previsto dal D.P.R. 412 e s.m.i.: le stufe, i caminetti, gli scaldacqua unifamiliari, i radiatori individuali.

D. Cosa succede se l'occupante di una casa, responsabile dell'impianto termico, cambia casa e/o subentra un nuovo responsabile durante il periodo di validità dell'autocertificazione ?

R. Il vecchio responsabile dovrà lasciare tutta la documentazione della caldaia al nuovo occupante. Ovviamente l'autocertificazione presentata per l'impianto ubicato nella vecchia casa non avrà validità per una nuova casa. Il nuovo occupante, e quindi nuovo responsabile, dovrà invece informarsi presso l'Amministrazione Provinciale se il vecchio occupante aveva eseguito l'autocertificazione. In caso positivo comunicherà alla Provincia solo il cambiamento del responsabile, in caso negativo dovrà presentare la nuova autocertificazione.

D. Come faccio a delegare un terzo responsabile ?

R. Innanzi tutto devo accertarmi che sia abilitato ai sensi della Legge 46/90: per tale accertamento e' necessario farsi mostrare un certificato con il numero di iscrizione alla Camera di Commercio o all'Albo delle imprese Artigiane. La Legge prescrive che la delega deve essere redatta in forma scritta e inviata da parte del Terzo Responsabile entro 60 giorni. all'ente locale competente per i controlli previsti (o l'organismo affidatario).

D. Quando devo compilare o far compilare il libretto d'impianto ?

R. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e la funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della legge 5 marzo 1990 n. 46. Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata all'Ente competente per i controlli. La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento è effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico. Il libretto di centrale (per impianti con potenzialità superiore a 35 kW) e il libretto di impianto devono essere conservati presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato.

D. Cos'è la Dichiarazione di Conformità ?

R. Premesso che l'installazione, la manutenzione la ristrutturazione e l'ampliamento degli impianti termici devono essere affidate a ditte o imprese abilitate iscritte alla Camera del

commercio o all'albo delle Imprese artigiane, la Legge 46/90 - Norme per la sicurezza degli impianti - stabilisce che per gli impianti termici installati dopo il 13 marzo 1990 l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare la Dichiarazione di Conformità. Tale documento attesta che l'impianto è stato realizzato nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 della stessa legge. Nel caso non sia stata rilasciata bisogna risalire all'installatore dell'impianto e farsela rilasciare.

D. Se non faccio le manutenzioni prestabilite cosa può succedere ?

R. Si possono verificare conseguenze anche gravi, dovute soprattutto alla formazione e diffusione del monossido di carbonio nei locali. Il monossido di carbonio (CO) è un gas inodore, incolore, tossico, letale.

D. Quali sono le cause per cui si può formare il Monossido di carbonio (CO) e diffondere nell'ambiente in cui abito ?

R. Sono principalmente tre:

- 1) se la combustione avviene in un locale insufficientemente aerato;
- 2) cattivo funzionamento dello scarico dei fumi;
- 3) malfunzionamento dovuto a scarsa manutenzione dell'impianto stesso.

Si ricorda che il CO è un gas inodore, incolore ed altamente tossico, fino a conseguenze mortali.

<p><marquee>